



## **Bando per l'assegnazione di finanziamenti a tassi agevolati per anticipo fatture emesse verso la PA riservati alle micro, piccole e medie imprese della circoscrizione territoriale della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno finalizzati a far fronte a carenze di liquidità causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19**

(Decreto-legge n. 34/2020, conv. con modific. nella legge n. 77/2020)  
Approvato con Deliberazione della Giunta n. 70 del 24 giugno 2021

### **Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'**

L'art. 125, c. 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia") e l'art. 54 d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio") prevedono che le Camere di Commercio possano adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» – e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni previsti dalla medesima Comunicazione, dalla successiva Decisione della Commissione C(2020) 3482 final ("State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro").

La Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, avvalendosi delle facoltà sopra richiamate, ha deliberato di adottare misure di aiuto, avvalendosi di piattaforme online di *Social Lending*, in favore delle micro, piccole e medie imprese che hanno sede legale e/o unità locale nella propria circoscrizione territoriale.

Il presente bando, nel rispetto di quanto prescritto nei successivi articoli, prevede di assegnare ai beneficiari un plafond massimo individuale di **€ 27.000,00** da utilizzare per ottenere, nella forma di finanziamento a tasso agevolato, l'anticipazione su fatture, per uno o più crediti, certi, liquidi ed esigibili, emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'art. 1, c. 2, d.lgs. 165/2001, per somministrazioni, forniture, appalti, prestazioni professionali, a condizione che si tratti di crediti non ceduti a terzi, né anticipati da terzi.

### **Art. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA**

Le risorse stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a **€ 1.000.000,00**

La Camera di commercio si riserva la facoltà di incrementare, diminuire lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando.

### Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le micro, piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi, aventi forma giuridica di società di capitali<sup>1</sup> e rientranti nella definizione di piccola e media impresa di cui all'Allegato 1 del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea che vantino uno o più crediti, certi, liquidi, ed esigibili a scadenza nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'art. 1, c. 2, d.lgs. 165/2001, per somministrazioni, forniture, appalti, prestazioni professionali, a condizione che si tratti di crediti non ceduti a terzi, né anticipati da terzi, per i quali saranno emesse Fatture accettate dal sistema di interscambio ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere la sede legale e/o un'unità operativa nella provincia di Livorno o Grosseto;
- b) essere regolarmente iscritti al Registro delle imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (REA) della C.C.I.A.A della Maremma e Tirreno;
- c) essere attivi (inizio attività registrata presso la Camera di commercio);
- d) essere in regola, alla data del 31.12.2020 con il pagamento del diritto annuale degli ultimi 5 anni;
- e) non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) aver regolarmente assolto gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (DURC regolare) tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dai DPCM sull'emergenza Covid-19;
- g) non avere in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell'articolo 4, comma 6 del D.L. 06.07.2012, n. 95 (convertito nella L. 07.08.2012, n. 135)<sup>2</sup>;
- h) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- i) essere in regola con il deposito di almeno un bilancio al Registro delle Imprese nell'ultimo biennio;
- l) essere in regola con la normativa europea in materia di Aiuti di Stato;
- m) non essere alla data del 31 dicembre 2019 già in stato di difficoltà come definito dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, dall'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e dall'art. 3, punto 5, regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione;
- n) rispettare le condizioni e i limiti previsti per l'individuazione di un'unità economica: a tal fine, l'impresa partecipante sarà tenuta a dichiarare eventuali legami funzionali, economici ed organici con altre imprese rilevanti ai fini della sua individuazione;
- o) non avere in corso un contenzioso di qualsiasi natura nei confronti dell'Ente camerale.

<sup>1</sup> essere società di capitali, come di seguito specificato: Società a responsabilità limitata (S.r.l.), Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.), Società per azioni (S.p.a.), Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.), Società consortile a responsabilità limitata (S.c.a.r.l.), Società consortile in accomandita per azioni (S.c.a.p.a.), Società consortile per azioni (S.c.p.a.), Società cooperativa a responsabilità limitata (S.c.r.l.), Società cooperativa per azioni (S.c.p.a.)

<sup>2</sup> Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla [legge 7 dicembre 2000, n. 383](#), gli enti di volontariato di cui alla [legge 11 agosto 1991, n. 266](#), le organizzazioni non governative di cui alla [legge 26 febbraio 1987, n. 49](#), le cooperative sociali di cui alla [legge 8 novembre 1991, n. 381](#), le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda fino all'erogazione del finanziamento. La mancanza anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità della domanda. **Per i soli requisiti di cui alla lett. c) (risultare attiva), lett. d), lett. f), lett. i),** potrà tuttavia essere concesso un termine non superiore a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione tramite PEC per la regolarizzazione. In riferimento alla suddetta lett. d) saranno considerate comunque ammissibili le domande di agevolazione inviate da imprese che presentino una irregolarità inferiore a 10 euro. Le irregolarità per le quali non è richiesta la regolarizzazione ai fini dell'ammissibilità al presente bando saranno comunque oggetto di accertamento da parte dell'ufficio Diritto Annuale in sede di controllo e accertamento periodico.

I richiedenti dovranno impegnarsi espressamente (i) ad aprire, in caso di accoglimento della domanda, apposito Conto di pagamento ("Conto Incassi"), gratuito e non comportante oneri e spese a carico dell'impresa, presso **iConto s.r.l.** da destinare esclusivamente agli incassi relativi alle Fatture che saranno anticipate dalla Camera di commercio ai sensi del presente Bando e del Contratto, (ii) a vincolare il Conto Incassi in favore della Camera di Commercio con le modalità descritte nel Contratto, nonché (iii) ad ordinare in modo irrevocabile a iConto di trasferire su base quotidiana il saldo a credito del Conto Incassi al conto di pagamento della Camera di Commercio.

#### **Art. 4 – CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO**

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi dalla Camera di commercio nella forma di anticipi a tasso agevolato su fatture, erogabili nei limiti dell'importo massimo complessivo di € 27.000,00.

Le fatture elettroniche dovranno:

- essere state emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall'art. 1, c. 2, d.lgs. 165/2001;
- essere state accettate dalla PA nel sistema di interscambio;
- avere una data di emissione non anteriore la data del provvedimento dirigenziale di concessione del finanziamento (vedi art. 6);
- avere un valore minimo nominale del credito di € 5.000,00;
- avere un valore massimo nominale del credito, individuale o complessivo (in caso di più fatture), di € 30.000,00;
- non essere state cedute a terzi, né anticipate da terzi;
- essere pagabili sul Conto Incassi, come indicato al precedente art. 3.

<b>Forma tecnica</b>	Gli aiuti di cui al presente bando saranno concessi nella forma di anticipi a tasso agevolato su fatture
----------------------	--

<b>Misura dell'anticipo</b>	L'anticipo sarà pari al valore nominale del credito della fattura al netto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- di un margine di garanzia pari al 10 % del valore nominale del credito della fattura stessa (il “<b>Margine di Garanzia</b>”);</li> <li>- degli interessi maturati al tasso d'interesse di seguito indicato, calcolati su 180 giorni dal giorno dell'erogazione dell'anticipo</li> </ul>
<b>Importo nominale minimo e massimo del credito delle fatture di cui si può richiedere l'anticipo</b>	Minimo: € 5.000,00 Massimo individuale o complessivo (in caso di più fatture): € 30.000,00
<b>Importo massimo complessivo finanziabile per impresa (plafond)</b>	€ 27.000,00 Non essendo il finanziamento rotativo, una volta esaurito l'importo massimo complessivo sopra indicato, non sarà possibile chiedere l'anticipo di altre fatture, neppure nel caso in cui gli anticipi precedenti siano stati estinti per effetto del pagamento delle relative fatture
<b>Tipologia di tasso d'interesse</b>	Fisso
<b>Scadenza riscossione</b>	Le fatture non possono essere rimosse in un tempo superiore a 180 giorni dalla data di erogazione dell'anticipo. In caso di mancata riscossione entro tale termine, l'Ente camerale richiederà all'impresa la restituzione dell'importo anticipato applicando gli interessi di mora.
<b>Tempo di utilizzo del plafond assegnato</b>	Entro e non oltre il 10 dicembre 2021, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” richiamato al precedente art.1, in tal caso entro e non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione del plafond.
<b>Tasso d'interesse agevolato</b>	TAN 1 % (365/365) senza oneri e spese
<b>Tasso d'interesse di mora</b>	3 % (365/365) L'interesse di mora si applicherà a partire dal primo giorno successivo alla scadenza dei 180 giorni previsti per la riscossione.

Il finanziamento non è soggetto all'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% (D.P.R. 600/73) in attuazione di quanto previsto dall'art. 10 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176.

#### **Art. 5 – MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

Le domande di finanziamento devono essere presentate a partire **dal 06/07/2021** e fino **al 31/10/2021** – esclusivamente per via telematica attraverso la **Piattaforma ReStart** di InfoCamere, Società del sistema camerale appositamente incaricata dalla Camera di commercio, e accessibile all'indirizzo internet <https://restart.infocamere.it/>

---

Non è ammessa la presentazione della domanda tramite delega o procura a soggetto intermediario.

**Non sono ricevibili e sono automaticamente escluse le domande presentate con altre modalità, e quelle inviate prima o dopo i termini sopra indicati, o mancanti in tutto o in parte dei documenti previsti.**

Si precisa che, in caso di incompletezza della domanda o della documentazione, non si fa luogo al soccorso istruttorio. Le domande incomplete in una qualsiasi parte, nonché quelle prive dei documenti sopra indicati, o sprovviste di sottoscrizione digitale sono inammissibili.

Le domande saranno esaminate ed accolte - secondo il criterio della priorità cronologica di presentazione on line sulla Piattaforma - sulla base della conformità delle stesse alle norme del presente Bando, fino ad esaurimento dello stanziamento disponibile.

Per presentare la domanda è necessario **autenticarsi tramite SPID/CNS** “Carta Nazionale dei Servizi” del titolare/legale rappresentante dell’impresa. I soggetti sprovvisti di identità digitale (SPID) o di CNS devono quindi previamente dotarsi di uno di tali strumenti di autenticazione e procedere ai seguenti passaggi:

- accedere alla Piattaforma e autenticarsi tramite SPID o CNS
- registrarsi alla Piattaforma (registrazione)
- inserire i dati relativi al proprio profilo (profilazione)
- compilare la domanda telematica e caricare i documenti richiesti (v. infra).

Effettuata la compilazione, il sistema genera un documento che deve essere firmato digitalmente e caricato sulla Piattaforma.

La Domanda di partecipazione, da compilare direttamente sulla piattaforma, conterrà la dichiarazione del possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 19, 46, 47, 76 D.P.R. 445/2000. Tutti i documenti caricati sulla piattaforma devono essere firmati digitalmente con estensione “.p7m” dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente il finanziamento.

A conclusione dei suddetti passaggi, si procede all’invio della domanda che viene protocollata elettronicamente dal sistema.

L’impresa riceve per accettazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata (“**PEC**”) indicato nella domanda, una PEC di notifica del corretto recepimento della domanda, con indicazione del numero di Protocollo che rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive della procedura.

È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della presente procedura e tramite cui sono gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. La PEC che la Camera di Commercio utilizza ai fini della presente procedura e per tutte le comunicazioni inerenti al Bando è la seguente: [cameradicommercio@pec.lq.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.lq.camcom.it)

Solo in caso di domanda completa, corredata di tutti i documenti indicati e regolarmente sottoscritta con firma digitale, la Camera di Commercio può richiedere all’impresa ulteriore documentazione e/o

---

chiarimenti ad integrazione. In tal caso la Camera di Commercio assegna all'impresa un termine perentorio non superiore a 10 giorni consecutivi per fornire la documentazione e/o i chiarimenti richiesti. Il mancato invio in tutto o in parte, nel termine previsto, di documenti/chiarimenti comporta l'automatica esclusione dell'impresa dalla procedura.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici. La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo dell'impresa richiedente all'interno della Piattaforma è ad esclusiva cura e responsabilità dell'impresa stessa.

È ammessa **una sola domanda di finanziamento**. In caso di presentazione di più domande, è presa in considerazione ed istruita soltanto la prima istanza presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito dalla data e dall'ora di presentazione della domanda assegnati dalla piattaforma, mentre le altre domande saranno considerate irricevibili.

Le imprese che – pur essendo giuridicamente distinte – si configurano come **singola unità economica**, ai sensi della Circolare prot. 0005531–P–18/06/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Ufficio per il Coordinamento in materia di Aiuti di Stato, possono presentare **una sola domanda**. Nel caso di presentazione di domande individuali da parte di 2 o più soggetti giuridicamente distinti, sarà presa in considerazione ed istruita soltanto la prima istanza secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda stabilito dalla data e dall'ora di presentazione assegnati dalla piattaforma, mentre le altre domande saranno considerate irricevibili.

L'eventuale chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande, dovuta ad esaurimento anticipato delle risorse disponibili, verrà tempestivamente resa nota attraverso la pubblicazione di un apposito avviso nelle pagine del sito [www.lq.camcom.it](http://www.lq.camcom.it) dedicate al bando.

La Camera di Commercio si riserva il diritto di sospendere, revocare, annullare la presente procedura, e comunque di non procedere in tutto o in parte all'assegnazione dell'anticipo su fattura e/o alla stipula del Contratto al ricorrere di giustificati motivi correlati a sopravvenienze normative e/o ad imprevisti di carattere tecnico e, comunque, a cause a sé non imputabili, previa adozione di apposito e motivato provvedimento. Nel qual caso le imprese partecipanti alla procedura e/o altri eventuali terzi non avranno nulla a pretendere nei confronti della Camera di Commercio. La partecipazione alla presente procedura non fa sorgere, in nessun caso, alcun diritto a compensi, indennizzi, rimborsi o altro.

*Si riassume l'iter di presentazione della domanda:*

- a. accedere alla Piattaforma <https://restart.infocamere.it/> e autenticarsi tramite SPID o CNS
- b. registrarsi alla Piattaforma (registrazione)
- c. inserire i dati relativi al proprio profilo (profilazione)
- d. compilare la domanda telematica e caricare i documenti ove previsti
- e. compilata la domanda di cui al p.to d, il sistema genera un documento che l'impresa dovrà firmare digitalmente e caricare sulla Piattaforma.
- f. procedere all'invio della domanda firmata di cui al punto d e degli eventuali allegati

- 
- g. *l'impresa riceve per accettazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata ("PEC") indicato nella domanda, una PEC di notifica del corretto recepimento della domanda, con indicazione del numero di Protocollo che rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive della procedura*

#### **Art. 6 – ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITÀ FORMALE DELLE DOMANDE**

Il procedimento si avvia alla data di ricevimento della domanda e si conclude entro 40 giorni dalla stessa con l'adozione di un provvedimento dirigenziale.

È prevista una procedura a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, attribuito dalla piattaforma ReStart.

L'istanza viene sottoposta ad una istruttoria formale ed amministrativa per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 3, superata la quale viene sottoposta ad una istruttoria tecnica di cui al successivo art. 7 per la valutazione del merito creditizio.

Sulla base dei risultati dell'istruttoria formale e dell'istruttoria tecnica, il Dirigente competente adotta il provvedimento di concessione o rigetto.

#### **Art. 7 – ISTRUTTORIA TECNICA E ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE**

L'**istruttoria tecnica** è effettuata dalla società specializzata Innexa incaricata direttamente da InfoCamere, che - a suo insindacabile giudizio - accerta che il merito creditizio delle imprese che hanno presentato le domande di partecipazione non sia inferiore al limite di seguito indicato. La valutazione darà come risultato una classe di rischio del Super-Indice, con relativa descrizione e valutazione, come esplicitato nella Tabella più avanti riportata.

**La soglia minima per l'accesso al finanziamento è la classe di merito di credito BB.**

Al fine di definire la classe di rischio sono previste, laddove ritenute necessarie, ulteriori richieste documentali e informative.

La classe di rischio viene valutata tenendo conto di un sistema articolato di informazioni economico-finanziarie, di seguito riportate:

- dati provenienti dalla Visura Camerale, quali stato di attività, localizzazione, l'attività svolta, l'età dell'azienda, la presenza di filiali, esponenti e loro caratteristiche;
- la composizione societaria, incluse eventuali anomalie o sequestri di quote;
- le aziende in cui l'impresa oggetto di valutazione ha partecipazioni, inclusi i dati relativi alla partecipazione, e relativamente all'impresa partecipata, dati anagrafici, di stato attività, l'età, la localizzazione, l'attività svolta, ed eventuale ultimo bilancio;
- le aziende in cui gli esponenti dell'impresa oggetto di valutazione hanno (o hanno avuto in passato) cariche, inclusi i dati relativi alla carica, e relativamente all'impresa collegata, i dati anagrafici, di stato attività, l'età, la localizzazione, l'attività svolta, ed eventuale ultimo bilancio;

- i bilanci degli ultimi 2 esercizi consecutivi depositati presso la Camera di Commercio, nel caso non fossero presenti verrà valutato l'unico bilancio disponibile;
- ritardi e anomalie nel deposito dei bilanci;
- protesti iscritti al Registro Imprese relativi all'impresa oggetto di indagine, alle sue collegate attraverso gli esponenti, alle sue partecipate, ai suoi soci e agli esponenti, associati e valutati sulla base del codice deontologico di settore;
- pregiudizievoli di Conservatoria relativi all'impresa oggetto di indagine, alle sue collegate attraverso gli esponenti, alle sue partecipate, ai suoi soci e agli esponenti, associati e valutati sulla base del codice deontologico di settore;
- procedure fonte Camera di Commercio o Tribunale, e Domande di concordato in bianco e Accordo di ristrutturazione dei debiti ex. art. 161 L.F. relative all'impresa oggetto di indagine, alle sue collegate attraverso gli esponenti, alle sue partecipate, ai suoi soci e agli esponenti, associati (se aziende) e valutati sulla base del codice deontologico di settore;
- provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria depositati presso il Ministero e relativi all'impresa oggetto di indagine, alle sue collegate attraverso gli esponenti, alle sue partecipate, ai suoi soci e agli esponenti (se aziende);
- addetti dell'impresa, provenienti da fonte INPS;
- eventuali esperienze di pagamento pregresse relative all'azienda in esame;
- informazioni socio-economiche relative al rischio del macrosettore e della regione in cui l'azienda opera, recuperate dalle banche dati camerali;
- il numero ed eventuali anomalie nelle interrogazioni, relative all'impresa, che sono state richieste nell'ultimo mese sulle piattaforme utilizzate dal sistema.

L'indice complessivo risultante dall'analisi di merito di credito si articola nelle seguenti **10 classi di rischio**:

<b>Classe Super-indice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valutazione generica</b>
<b>AAA</b>	<b>Aziende che presentano una situazione economico finanziaria di elevata solidità e ottime caratteristiche strutturali e patrimoniali.</b>	<b>Azienda sana</b>
<b>AA</b>	<b>Aziende con capacità più che buona di onorare i propri debiti commerciali. La solidità economico finanziaria è superiore alla media.</b>	<b>Azienda sana</b>
<b>A</b>	<b>Aziende con buone capacità di rimborso del debito. La struttura societaria ed economico finanziaria è solida anche se non immune da rischi. Il rischio è molto basso.</b>	<b>Azienda sana</b>

<b>Classe Super-indice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Valutazione generica</b>
<b>BBB</b>	Aziende con sufficienti capacità di onorare i propri debiti commerciali anche se non del tutto consolidate dal punto di vista economico e con strutture patrimoniali e finanziarie non pienamente equilibrate.	Azienda equilibrata
<b>BB</b>	Aziende poco rischiose ma che presentano una struttura societaria ed economico finanziaria con alcuni segnali di debolezza. La capacità di onorare i debiti è modesta e non si possono escludere occasionali ritardi di pagamento.	Azienda equilibrata
<b>B</b>	Aziende con rischio non elevato ma caratterizzate da struttura societaria ed economico finanziaria con vulnerabilità e che non garantiscono l'affidabilità nell'onorare eventuali debiti.	Azienda vulnerabile
<b>CCC</b>	Aziende con significativo rischio. Presentano debolezze strutturali e/o mancanza di equilibrio economico-finanziario che potrebbero non consentire di onorare i debiti assunti.	Azienda vulnerabile
<b>CC</b>	Aziende con vulnerabilità elevate e compromessa capacità di onorare i propri debiti.	Azienda rischiosa
<b>C</b>	Aziende con situazioni di debolezza estremamente considerevoli e/o patologiche. È pregiudicata quasi totalmente la capacità di onorare i propri debiti.	Azienda rischiosa
<b>D</b>	L'azienda non ha più la capacità di onorare i propri debiti	Azienda rischiosa
<b>ND</b>	Non valutabile	Non valutabile

---

Alla domanda ammessa sarà assegnato un plafond di € 27.000,00 da utilizzare **entro e non oltre il 10 dicembre 2021**, salvo proroghe del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” richiamato al precedente art.1, in tal caso entro e non oltre 6 mesi dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione del finanziamento.

L’impresa, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 4 potrà utilizzare il plafond presentando uno o più fatture per crediti, anche futuri, certi, liquidi, ed esigibili a scadenza nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definita dall’art. 1, c. 2, d.lgs. 165/2001.

Le fatture, accettate dalla PA nel sistema di interscambio, potranno riguardare anche commesse/contratti con la stessa PA precedenti alla data di concessione.

Il valore nominale massimo del credito della fattura o il valore complessivo del credito in caso di più fatture non può essere superiore ad € 30.000,00. In caso contrario la richiesta di anticipazione non potrà essere processata, in caso di presentazione di più fatture sarà respinta l’ultima fattura caricata il cui importo nominale determinerà il superamento del valore complessivo massimo ammissibile (30mila euro).

#### **Art. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO, PRESENTAZIONE DELLE FATTURE, EROGAZIONE DEGLI ANTICIPI**

A seguito dell’adozione da parte del Dirigente del provvedimento di concessione del finanziamento, l’impresa riceverà alla propria PEC il Contratto di finanziamento, come da modello allegato, che dovrà essere firmato dal legale rappresentante e restituito **entro e non oltre 20 giorni lavorativi** dal suo ricevimento corredato dalla documentazione attestante l’apertura del Conto Incassi e l’ordine irrevocabile a iConto di trasferire su base quotidiana il saldo a credito del Conto Incassi al conto di pagamento della Camera di Commercio acceso presso la stessa iConto. La mancanza di tale documentazione e la non sottoscrizione del Contratto comporterà la revoca della concessione del finanziamento.

Il plafond assegnato all’impresa potrà essere utilizzato **entro i limiti di tempo di cui al precedente art.7** presentando all’anticipo, tramite caricamento sulla piattaforma ReStart, le fatture che dovranno avere una data di emissione non antecedente la data del provvedimento dirigenziale di concessione del finanziamento.

La presentazione delle Fatture avviene esclusivamente per il tramite della Piattaforma e, a tal fine, l’impresa deve:

- 1) accedere alla Piattaforma tramite SPID/CNS;
- 2) compilare per ogni Fattura da presentare per l’anticipo tutti i campi della sezione “caricamento fattura”, indicando il numero, la data di emissione, l’importo del credito, la scadenza e il debitore;
- 3) caricare, a sistema, ciascuna Fattura accettata dalla PA nel sistema di interscambio;
- 4) dichiarare, nell’apposito spazio, che la singola Fattura riporta l’annotazione che il pagamento deve essere effettuato presso il Conto Incassi;
- 5) scaricare la ricevuta generata dal sistema (“ricevuta caricamento fattura”), firmarla digitalmente (con estensione “.p7m”) e caricarla sulla Piattaforma; lo stesso pdf firmato digitalmente e caricato sulla Piattaforma deve essere trasmesso anche via PEC alla Camera di Commercio.

---

La Camera, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 4, provvederà al controllo delle fatture e alla definizione della misura dell'anticipo che sarà erogato sul conto corrente che l'impresa ha indicato nella domanda di partecipazione al Bando.

Una volta esaurito l'importo massimo finanziabile, l'impresa non potrà presentare ulteriori Fatture e la Camera di Commercio non erogherà alcuna altra somma neppure nell'ipotesi in cui gli anticipi in precedenza erogati siano stati estinti per effetto del pagamento delle relative Fatture.

Le anticipazioni avverranno secondo quanto previsto nell'art. 48-bis D.P.R. 602/1973 e nella normativa di attuazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, e alla circolare del medesimo Ministero del 29 luglio 2008, n. 22, tenendo conto delle eventuali disposizioni di moratoria previste dalla normativa sull'emergenza Covid-19.

Gli incassi dei Crediti dovranno pervenire esclusivamente sul Conto Incassi, così come dovrà essere versata immediatamente sul medesimo Conto Incassi qualsivoglia somma che l'impresa dovesse altrimenti ricevere in relazione a uno o più Crediti, a pena di applicazione degli interessi di mora di cui al precedente art. 4 e di risoluzione del Contratto e dei singoli anticipi.

Il Margine di Garanzia sarà restituito all'impresa in un'unica soluzione, al netto degli interessi convenzionali maturati sugli anticipi e, se del caso, di quelli di mora, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione dell'incasso relativo alla Fattura anticipata.

Alla Camera di Commercio è conferito un mandato irrevocabile, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, c.c., ad incassare i Crediti, con facoltà della medesima di compensare con le somme incassate quanto dovuto all'impresa beneficiaria per l'erogazione degli anticipi o per la restituzione del Margine di Garanzia.

Qualora gli interessi convenzionali maturati sull'anticipo esauriscano il Margine di Garanzia a causa del mancato pagamento della Fattura anticipata, la Camera di Commercio addebiterà all'impresa gli interessi convenzionali ulteriori con le modalità meglio precisate nel Contratto.

Qualora una Fattura anticipata non venga pagata dalla Pubblica Amministrazione debitrice entro 180 giorni dalla data di erogazione dell'anticipo della fattura stessa, la Camera di Commercio richiederà all'impresa la restituzione dell'importo anticipato applicando gli interessi di mora, indicati nel precedente art. 4, a partire dal primo giorno successivo alla suddetta scadenza di 180 giorni.

*Si riassume l'iter di presentazione per la **stipula del contratto e la presentazione delle fatture**:*

- a. alla ricezione del contratto, l'impresa lo sottoscrive digitalmente e lo trasmette alla PEC della Camera [cameradicommercio@pec.lq.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.lq.camcom.it);*
- b. l'impresa provvede all'apertura di un apposito conto corrente (Conto di cui all'art. 3 ;*
- c. perfezionato il contratto, l'impresa potrà iniziare ad utilizzare il plafond nella misura massima di € 27.000,00. Nello specifico, dovrà caricare le fatture sulla piattaforma ReStart anche in momenti diversi ma purché nei limiti di tempo previsti al precedente art. 7;*
- d. a seguito del caricamento delle fatture, l'Ente camerale, previa relativa istruttoria, provvederà a rendere disponibili le somme sul conto corrente indicato dall'impresa in fase di domanda.*

---

**Art. 9 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI E CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

A pena di decadenza dall'aiuto e revoca del relativo provvedimento di assegnazione, le imprese beneficiarie sono obbligate, sino all'estinzione di ogni ragione di credito della Camera di Commercio, a:

- rispettare tutte le condizioni previste dal Bando e dal Contratto;
- non richiedere l'anticipo ai sensi del presente Bando in relazione a Fatture già cedute a terzi o per le quali sia già stato chiesto un anticipo;
- non cedere a terzi le Fatture per le quali sia stato chiesto l'anticipo ai sensi del presente Bando;
- mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dal bando per tutta la durata del Contratto;
- rispettare le previsioni della normativa antimafia di cui al d.lgs. 159/2011;
- collaborare ai controlli che la Camera di Commercio potrà svolgere;
- conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni la documentazione relativa al presente Bando;
- comunicare tramite PEC all'indirizzo [cameradicommercio@pec.lg.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it) eventuali variazioni dei dati forniti dal soggetto beneficiario.

L'Aiuto decade o sarà revocato altresì qualora, in fase di verifica delle autodichiarazioni rese dall'impresa ai sensi del DPR 445/2000, risultino dichiarazioni inesatte, false o reticenti e/o nella perdita di uno o più requisiti previsti all'art. 3 del bando.

Nel caso di mancato adempimento degli obblighi sopra indicati e di quelli ulteriori previsti nel Contratto, la Camera di Commercio avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di esigere l'immediata restituzione delle somme anticipate e non rimborsate, maggiorate degli interessi maturati e di quelli eventuali di mora.

**Art. 10 – RINUNCIA E RECESSO**

L'impresa può rinunciare al finanziamento sino al momento della sottoscrizione del Contratto. Entro tale termine, la dichiarazione di rinuncia sottoscritta dal rappresentante legale con firma digitale deve essere inviata con e-mail PEC all'indirizzo della Camera [cameradicommercio@pec.lg.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it) indicando nell'oggetto "**Bando anticipo fatture emesse – Rinuncia**".

In costanza del Contratto, è facoltà dell'impresa beneficiaria recedere dal Contratto, anche con riferimento a taluni Crediti, dandone comunicazione a mezzo PEC, con le modalità sopra indicate, indicando nell'oggetto "**Bando anticipo fatture emesse – Recesso**". In tal caso, essa sarà tenuta a restituire alla Camera di Commercio, entro 10 giorni dalla comunicazione, gli anticipi erogati e non ancora rimborsati alla data del recesso, unitamente agli interessi maturati.

Sarà obbligo dell'impresa beneficiaria provvedere tempestivamente alle dovute comunicazioni alla PA debitrice.

---

**Art. 11 – CLAUSOLA ANTITRUFFA**

La Camera di Commercio non ha autorizzato alcun rappresentante/agente a contattare direttamente potenziali beneficiari allo scopo di fare da tramite e di richiedere denaro in relazione alla procedura del presente Bando.

**Art. 12 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO**

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in conformità con il Regime Quadro e con il Quadro Temporaneo e sono soggetti ai limiti e alle condizioni prescritti dalla sez. 2.7 del Regime Quadro, dalla sez. 3 del Quadro temporaneo e, in particolare, dalla sez. 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e dagli artt. 54 - 61 del D.L. 34/2020 e richiamati qui di seguito, e al decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni” (“D.M. 115/2017”).

---

**Condizioni generali**

---

Gli aiuti di cui al presente Bando sono soggetti alle seguenti condizioni stabilite dal Regime Quadro:

- il valore nominale totale dell’aiuto non può superare l’importo di € 1.800.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- l’aiuto è concesso sulla base di un regime con budget previsionale, sicché lo stanziamento della Camera di Commercio viene definito in un importo predeterminato e in via preventiva rispetto alla concessione dell’aiuto;
- fatto salvo quanto previsto nel bando, l’aiuto non può essere concesso a imprese che alla data del 31 dicembre 2019 si trovavano già in uno stato di difficoltà come definito dall’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
- l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 (Comunicazione della Commissione C(2021) 564 final) o entro un eventuale ulteriore termine definito successivamente dalla Commissione Europea.

---

**Condizioni ulteriori per i settori della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli**

---

Gli aiuti destinati alle imprese che operano nei settori della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria di prodotti agricoli sono sottoposti alle seguenti ulteriori condizioni:

- in deroga al limite di valore sopra indicato, per le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura il valore nominale totale dell’aiuto non può superare l’importo di € 270.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

- 
- in deroga al limite di valore sopra indicato, per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli il valore nominale totale dell'aiuto non può superare l'importo di € 225.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
  - gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
  - gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano alcuna delle categorie di aiuti di cui all'art. 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione (relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura)
- 

### **Criteria per la verifica del rispetto dei limiti di valore degli aiuti**

---

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di valore degli aiuti sopra indicati:

- le imprese attive in una pluralità di settori ad alcuni dei quali si applichino limiti inferiori a quello generale di € 1.800.000,00 devono assicurare con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna tipologia di attività sia rispettato il limite pertinente e che la somma degli aiuti relativi ai diversi settori non superi il limite generale;
- gli aiuti non devono superare i limiti massimi per beneficiario sopra indicati neppure se sommati ad altri aiuti, anche se concessi da soggetti diversi; a tal fine, il richiedente deve dichiarare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 al momento di presentazione della domanda di non aver ricevuto, né di dover successivamente ricevere aiuti che, se sommati a quelli richiesti ai sensi del presente Bando, comporterebbero un superamento del limite generale o di quelli particolari sopra indicati.

La verifica del rispetto dei limiti è effettuata – secondo quanto riportato nella sez. 6 (“Soglie, costi ammissibili e cumulo”) della circolare prot. 0005531–P–18/06/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Ufficio per il Coordinamento in materia di Aiuti di Stato – con riferimento alla singola unità economica<sup>2</sup>, anche nel caso in cui un'unità economica ricomprenda diverse entità giuridiche. Pertanto, ai fini del calcolo delle soglie e dei limiti di cumulo per impresa, si fa riferimento alla unità economica a cui la singola impresa appartiene. Si rimanda alla nozione di unità economica contenuta nelle Definizioni che accompagnano il presente Bando.

---

### **Accesso agli aiuti per imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero per aiuti non rimborsati (deroga al divieto di cui all'art. 46, c. 1, l. n. 234/2012; compensazione)**

---

Secondo quanto stabilito dagli artt. 53 e 61 d.l. n. 34/2020:

- in deroga all'art. 46, c. 1, l. n. 234/2012, i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, possono accedere agli aiuti previsti dalla presente procedura (in quanto erogati ai sensi del

---

Quadro Temporaneo) al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.

---

### **Obblighi di registrazione**

---

In conformità con quanto prescritto dagli artt. 63 e 64 d.l. n. 34/2020 gli aiuti oggetto della presente procedura sono concessi in osservanza degli obblighi di registrazione presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 l. n. 234/2012 e al decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. Gli aiuti nei settori agricoltura e pesca sono registrati nei registri SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA – Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.

Gli aiuti oggetto della presente procedura sono identificati attraverso codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA - CAR», fornito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'art. 8 del sopra richiamato D.M. n. 115/2017.

In quanto "Aiuti di importo limitato", sez. 3.1. del T.F., l'entità dell'aiuto del presente bando sarà quantificato nel valore nominale di euro 27.000,00.

---

### **Condizioni per il cumulo di aiuti**

---

In deroga a quanto sopra previsto, gli aiuti di cui alla presente procedura possono essere cumulati con quelli previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013) e dal regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28 giugno 2014), relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis*, nonché con aiuti concessi sul regolamento di esenzione (regolamento (UE) n. 651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti previste tali regolamenti.

In quanto "Aiuti di importo limitato", sez. 3.1 T.F., l'entità dell'aiuto del presente bando sarà quantificato nel valore del plafond massimo disponibile, a qualunque condizione questo venga concesso.

### **Art. 13 – ISPEZIONI E CONTROLLI**

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno potrà effettuare controlli sui soggetti beneficiari del finanziamento, anche richiedendo agli stessi la produzione di documentazione idonea ad attestare la veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso in cui dal controllo emergesse la non autenticità delle informazioni rese, il soggetto decadrà dal beneficio, ferme restando le conseguenze previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

### **Art. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Marta Mancusi Responsabile del Servizio di Promozione e Sviluppo economico della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno. E' possibile prendere visione degli atti presso l'Ufficio "Sostegno alle imprese".

---

#### **Art. 15 – INFORMAZIONI, CONTATTI E COMUNICAZIONI**

Nella domanda di finanziamento dovrà essere indicato un indirizzo PEC presso il quale l'impresa/soggetto REA elegge il domicilio ai fini della procedura relativa alla propria domanda. Le comunicazioni relative all'istruttoria, così come ogni altro tipo di comunicazione relativa allo stato della domanda, saranno trasmesse esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica appositamente indicato dal richiedente sulla modulistica.

Le richieste di informazioni di assistenza tecnica per l'utilizzo della Piattaforma **"ReStart"** possono essere inviate attraverso il modulo online disponibile nella sezione "Aiuto e contatti".

Per **informazioni** relative al contenuto del bando, è possibile contattare:

Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno

Email: [promozione@lg.camcom.it](mailto:promozione@lg.camcom.it)

Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC:

[cameradicommercio@pec.lg.camcom.it](mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it)

#### **Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del RGPD UE 2016/679 i dati personali forniti sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi di cui al presente bando. È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

I dati raccolti possono essere comunicati:

- alla Società di informatica della cui collaborazione la CCIAA si avvale nonché altre società fornitrici di servizi collaterali;
- ad Unioncamere Nazionale, quale coordinatore dei progetti 20% del sistema camerale;
- all'Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio;
- ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
- ad ogni Ente pubblico presso il quale sarà necessario verificare le dichiarazioni di atto notorio rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 per la partecipazione al bando.

All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento U.E. 2016/679.

Il titolare del trattamento dei dati è la CCIAA della Maremma e del Tirreno con sede legale in P.zza del Municipio 48 – 57123 Livorno, P.I. e C.F. 01838690491, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: [rpd@lg.camcom.it](mailto:rpd@lg.camcom.it).

Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è reperibile sul sito internet della Camera, al link: [www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it)

---

**Art. 17 – TRASPARENZA**

I dati relativi alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio [www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it) nella sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le previsioni degli artt. 26 e 27 del D. Lgs.n.33/2013.

**Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici, pubblicato sul sito camerale all'indirizzo [www.lg.camcom.it](http://www.lg.camcom.it)